

ROMA



Protocollo RC n. 2192/2021

Deliberazione n. 29

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2021

VERBALE N. 45

Seduta Pubblica dell'8 aprile 2021

Presidenza: DE VITO

L'anno 2021, il giorno di giovedì 8 del mese di aprile, alle ore 14 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Chiossi Carlo Maria, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Fumagalli Anna, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefano Enrico, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI la Sindaca e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini

Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Sturni Angelo, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Coia Andrea, Lemmetti Gianni e Montuori Luca.

(OMISSIS)

10^a Proposta (Dec. G.C. n. 13 del 5 febbraio 2021)

Approvazione del Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale.

Premesso che

l'articolo 14, comma 16, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" prevede che il Comune di Roma (ora Roma Capitale) possa adottare apposite misure, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria;

tra tali misure il citato articolo 14, comma 16, del D.L. n. 78/2010 prevede, alla lettera e), l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10,00 euro per notte di soggiorno;

valutata la necessità di procedere alla istituzione del contributo previsto dall'art. 14, comma 16, lettera e) del D.L. n. 78 del 2010, il Comune di Roma, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010, ha introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2011, il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città;

in base a quanto stabilito dalla citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2010, tale contributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città secondo criteri di gradualità in proporzione alla tipologia e alla classificazione delle strutture stesse;

ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, Roma Capitale ha disciplinato il contributo di soggiorno attraverso l'approvazione di un apposito regolamento;

in relazione a quanto sopra rappresentato, l'Assemblea Capitolina, con la Deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010, ha approvato il Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma;

a seguito degli interventi legislativi apportati in materia di contributo di soggiorno dall'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, il Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma è stato oggetto di modifiche da parte dell'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 32 del 30 marzo 2018;

Premesso, inoltre che

il legislatore con l'art. 180, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, innovando significativamente l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito che il gestore della struttura ricettiva è “responsabile del pagamento” del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento Comunale;

il citato art. 180, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020 prevede che la dichiarazione debba essere presentata cumulativamente ed “esclusivamente in via telematica” entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità da approvare con decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

inoltre, la norma sopra richiamata introduce un sistema sanzionatorio che prevede, per l'omessa o infedele dichiarazione, l'applicazione della sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto e per l'omesso, ritardato o parziale versamento, la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; non viene invece prevista alcuna sanzione specifica per inadempimenti relativi a norme regolamentari e violazioni di carattere formale;

il comma 4 dell'art. 180 del D.L. n. 34 del 2020 interviene ad integrare anche la normativa sulle locazioni brevi, ovvero il comma 5-ter dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, stabilendo che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, già individuati come responsabili del versamento del contributo con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, sono altresì responsabili della dichiarazione e degli altri adempimenti di legge e regolamentari; anche per tali soggetti la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e viene introdotto il sistema sanzionatorio descritto nel precedente capoverso;

Considerato che

le disposizioni legislative sopra richiamate non incidono sugli obblighi di pagamento con cadenza trimestrale già stabiliti dal Regolamento sul contributo di soggiorno, come precisato anche dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - Fondazione ANCI nella Nota di lettura delle norme del D.L. n. 34 del 2020 (D.L. Rilancio);

a seguito della riforma della riscossione delle entrate degli Enti Locali prevista dalla legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020), occorre adeguare le disposizioni

regolamentari che disciplinano la riscossione coattiva delle entrate proprie di Roma Capitale, e dunque anche del contributo di soggiorno, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 792 e seguenti della predetta legge n. 160 del 2019 e del vigente Regolamento Generale delle Entrate;

le disposizioni contenute nell'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. n. 34 del 2020, sono entrate in vigore il 19 maggio 2020 e, pertanto, risulta necessario definire con apposita disposizione il regime cui sono soggetti i gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, come individuate dalla normativa regionale, fino alla data del 18 maggio 2020;

Atteso che

in data 30 novembre 2020, il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico del D.Lgs. , n. 267 del 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: C. Saccotelli”;

in data 1 dicembre 2020, il Direttore della Direzione Turismo del Dipartimento Turismo, Formazione Professione e Lavoro, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi”;

in data 30 novembre 2020, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi;

in data 2 dicembre 2020, il Direttore del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, ha attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: D. Porta”

in data 21 gennaio 2021, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci”;

in data 25 marzo 2021, con nota prot. n. RQ/4991, l'Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole come da allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Dato atto che

la proposta, in data 9 febbraio 2021, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

dal Consiglio del Municipio XII non è pervenuto alcun parere;

il Consiglio del Municipio IX non adotta alcuna deliberazione;

i Consigli dei Municipi I, II, III, V, VI, VIII, X, XIV e XV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

i Consigli dei Municipi VII, XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con richieste e/o osservazioni:

Municipio VII:

- A) coordinare meglio il contenuto del 2° comma dell'art. 6 con la tabella di cui all'allegato A) escludendo comunque totalmente gli studenti fuori sede;
- B) procedere con determinazione ed urgenza a verificare ai sensi dell'art. 8 terzo comma all'utilizzo delle giacenze elettroniche di altri enti per semplificare e/o velocizzare la percezione del contributo;
- Aggiungere all'art. 5 lettera i) il seguente periodo:
 - D) coloro che alloggiano in strutture ricettive che hanno stipulato convenzioni o accordi scritti e comprovati da pubblici ufficiali con realtà territoriali (enti di beneficenza, parrocchie, associazioni del terzo settore, costituite a norma di legge) a seguito di eventi di natura emergenziale sociale, sanitarie e calamità.

Municipio XIII:

- art. 5 modificare il comma 2 lettera A, estendendo l'età esentabile, fino del 12° anno compiuto, come per molte altre esenzioni applicate anche dal Comune di Roma es. l'uso dei mezzi pubblici;
- art. 5 aggiungere tra i soggetti esenti comunque e totalmente gli studenti fuori sede;
- art. 6 coordinare meglio il contenuto del comma 2 con la tabella di cui all'allegato A, in merito a quanto suddetto;
- art. 8 trasformare il rapporto da parte dei soggetti responsabili della riscossione e dalla remissione del pagamento da trimestrale a mensile;
- art. 8 eliminare i controlli tramite intermediari quali centri di assistenza fiscale e commercialisti, ma avvalersi del controllo incrociato col sito ISTAT e con l'archivio delle registrazioni telematiche della Polizia di Stato, come da TULPS;

- art. 8 si esprimono forti dubbi sulla validità, attendibilità e funzionalità di quanto previsto, come organi di controllo al comma 3 (gestori esterni di portali telematici, intermediari immobiliari, ecc.);
- art. 9 comma 2 modificare il termine "trimestre" in "mese", come da modifica proposta all'art. 8;
- art. 11 comma 2 manca il riferimento legislativo;
- art. 15 incrociare i controlli da parte del Funzionario Responsabile, quale soggetto accertatore, come da Regolamento Generale delle Entrate, che agisce solo in forma digitale, anche con i principali siti web specializzati nel settore, che gestiscono le prenotazioni e i pagamenti in forma completamente digitale.

Considerato che

con note prott. nn. RC/8172 del 17 marzo 2021, RC/9412 del 26 marzo 2021 e RC/9714 del 30 marzo 2021, i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi al Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro e al Dipartimento Risorse Economiche;

Il Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro, con nota prot. n. QA/20210008660 del 19 marzo 2021, accogliendo le proposte di controdeduzioni presentate dai Municipi VII e XIII, ha rappresentato quanto segue:

Municipio VII

- A) Coordinare meglio il contenuto del 2° comma dell'art. 6 con la tabella di cui all'allegato A) escludendo comunque totalmente gli studenti fuori sede.

L'osservazione non è suscettibile di accoglimento atteso che, a fronte della riduzione dell'entrata (determinata dall'esenzione del pagamento del contributo di soggiorno da parte degli studenti fuori sede), non si prevede la relativa copertura finanziaria e non si garantisce l'invarianza di gettito.

- B) Procedere con determinazione ed urgenza a verificare ai sensi dell'art. 8 terzo comma all'utilizzazione delle giacenze elettroniche di altri enti per semplificare e/o velocizzare la percezione del contributo.

L'osservazione non è suscettibile di accoglimento atteso che la stessa non ha portata emendativa.

- Aggiungere all'art. 5 lettera i) il seguente periodo:
 - I) coloro che alloggiano in strutture ricettive che hanno stipulato convenzioni o accordi scritti e comprovati da pubblici ufficiali con realtà territoriali (enti di beneficenza, parrocchie, associazioni del terzo settore, costituite a norma di legge) a seguito di eventi di natura emergenziale, sociale, sanitaria e calamità.

L'osservazione non è suscettibile di accoglimento atteso che la stessa non ha portata innovativa in quanto l'esenzione proposta è già ricompresa nella fattispecie indicata alla lettera h) del Regolamento che, a prescindere dalla stipulazione di convenzioni o accordi, prevede l'esenzione per i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario, previa

dichiarazione resa al responsabile del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante le circostanze prescritte, il numero degli operatori e la durata del soggiorno.

Municipio XIII

- Art. 5 modificare il comma 2 lettera A, estendendo l'età esentabile, fino del 12° anno, compiuto, come per molte altre esenzioni applicate anche dal Comune di Roma es. l'uso dei mezzi pubblici.

L'osservazione non è suscettibile di accoglimento atteso che, a fronte della riduzione dell'entrata (determinata dall'esenzione del pagamento del contributo di soggiorno da parte dei soggetti indicati), non si prevede la relativa copertura finanziaria e non si garantisce l'invarianza di gettito.

- Art. 5 aggiungere tra i soggetti esenti comunque e totalmente gli studenti fuori sede.

L'osservazione non è suscettibile di accoglimento atteso che, a fronte della riduzione dell'entrata (determinata dall'esenzione del pagamento del contributo di soggiorno da parte degli studenti fuori sede), non si prevede la relativa copertura finanziaria e non si garantisce l'invarianza di gettito.

- Art. 6 coordinare meglio il contenuto del comma 2 con la tabella di cui all'allegato A, in merito a quanto suddetto.

L'osservazione non è suscettibile di accoglimento per le ragioni indicate con riferimento alla modifica dell'art. 5.

- Art. 8 trasformare il rapporto da parte dei soggetti responsabili della riscossione e della remissione del pagamento da trimestrale a mensile.

L'osservazione non è suscettibile di accoglimento atteso che la previsione di scadenze trimestrali, anziché mensili, risponde all'esigenza di semplificazione degli adempimenti dei responsabili del pagamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto dei Diritti del contribuente di cui alla Legge n. 212/2000. Tale articolo, al comma 3, stabilisce che l'Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

- Art. 8 eliminare i controlli tramite intermediari quali centri di assistenza fiscale e commercialisti, ma avvalersi del controllo incrociato col sito ISTAT e con l'archivio delle registrazioni telematiche della Polizia di Stato, come da TULPS.

L'osservazione non è suscettibile di accoglimento atteso che l'attività degli intermediari non è tesa a finalità di controllo, ma ad agevolare i contribuenti negli adempimenti previsti.

- Art. 8 si esprimono forti dubbi sulla validità, attendibilità e funzionalità di quanto previsto come organi di controllo al comma 3 (gestori esterni di portali telematici, intermediari immobiliari ecc.).

L'osservazione non è suscettibile di accoglimento atteso che l'attività dei gestori esterni di portali telematici e degli intermediari immobiliari non è tesa a finalità di controllo, ma ad agevolare i contribuenti negli adempimenti previsti.

- Art. 9 comma 2 modificare il termine "trimestre" in "mese" come da modifica proposta all'art. 8.

L'osservazione non è suscettibile di accoglimento atteso che la previsione di scadenze trimestrali, anziché mensili, risponde all'esigenza di semplificazione degli adempimenti dei responsabili del pagamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto dei Diritti del contribuente di cui alla Legge n. 212/2000. Tale articolo, al comma 3, stabilisce che l'Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

- Art. 11 comma 2 manca il riferimento legislativo.

L'osservazione non è suscettibile di accoglimento in quanto il riferimento normativo, ovvero l'articolo 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è richiamato nell'articolo 1 del Regolamento.

- Art. 15 incrociare i controlli da parte del Funzionario Responsabile, quale soggetto accertatore, come da Regolamento Generale delle Entrate, che agisce solo in forma digitale, anche con i principali siti web specializzati nel settore, che gestiscono le prenotazioni e i pagamenti in forma completamente digitale.

L'osservazione non è suscettibile di accoglimento in quanto priva di portata emendativa.

Il Dipartimento Risorse Economiche, con nota prot. n. QB/20210127665 del 18 marzo 2021, accogliendo le proposte di controdeduzioni presentate dai Municipi VII e XIII, ha rappresentato quanto segue:

Municipio VII

- A) coordinare meglio il contenuto del 2° comma dell'art.6 con la tabella di cui all'allegato A) escludendo comunque totalmente gli studenti fuori sede.

L'osservazione non può essere accolta, in quanto a fronte della riduzione dell'entrata, determinata dall'esenzione dal pagamento del contributo di soggiorno da parte dei soggetti ivi indicati, non si prevede la relativa copertura finanziaria e non si garantisce l'invarianza di gettito.

- B) procedere con determinazione ed urgenza a verificare ai sensi dell'art. 8 terzo comma all'utilizzo delle giacenze elettroniche di altri enti per semplificare e/o velocizzare la percezione del contributo.

L'osservazione non è accolta, in quanto così come formulata non ha portata emendativa.

- Aggiungere all'art. 5 lettera i) il seguente periodo:
 - I) coloro che alloggiano in strutture ricettive che hanno stipulato convenzioni o accordi scritti e comprovati da pubblici ufficiali con realtà territoriali (enti di beneficenza, parrocchie, associazioni del terzo settore, costituite a norma di legge) a seguito di eventi di natura emergenziale sociale, sanitaria e calamità.

La modifica non è accolta in quanto non ha portata innovativa. L'esenzione che si propone risulta già ricompresa nella fattispecie indicata alla lettera h) del Regolamento, che prevede l'esenzione per i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario, previa

dichiarazione resa al Responsabile del contribuente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., attestante le circostanze prescritte, il numero degli operatori e la durata del soggiorno, a prescindere dalla stipulazione di convenzioni o accordi.

Municipio XIII

- Art. 5 modificare il comma 2 lettera A, estendendo l'età esentabile, fino del 12° anno compiuto, come per molte altre esenzioni applicate anche dal Comune di Roma es. l'uso dei mezzi pubblici.

L'osservazione non può essere accolta, in quanto a fronte della riduzione dell'entrata, determinata dall'esenzione dal pagamento del contributo di soggiorno da parte dei soggetti ivi indicati, non si prevede la relativa copertura finanziaria e non si garantisce l'invarianza di gettito.

- Art. 5 aggiungere tra i soggetti esenti comunque e totalmente gli studenti fuori sede.

L'osservazione non può essere accolta, in quanto a fronte della riduzione dell'entrata, determinata dall'esenzione dal pagamento del contributo di soggiorno da parte dei soggetti ivi indicati, non si prevede la relativa copertura finanziaria e non si garantisce l'invarianza di gettito.

- Art. 6 coordinare meglio il contenuto del comma 2 con la tabella di cui all'allegato A, in merito a quanto suddetto.

L'osservazione non può essere accolta per le motivazioni indicate in merito alla modifica dell'art. 5.

- Art.8 trasformare il rapporto da parte dei soggetti responsabili della riscossione e dalla remissione del pagamento da trimestrale a mensile.

La modifica non è accolta, in quanto la previsione di scadenze trimestrali, anziché mensili, è funzionale alla semplificazione degli adempimenti dei responsabili del pagamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto dei Diritti del contribuente di cui alla Legge n. 212/2000 che, al comma 3, stabilisce che l'Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

- Art.8 eliminare i controlli tramite intermediari quali centri di assistenza fiscale e commercialisti, ma avvalersi del controllo incrociato col sito ISTAT e con l'archivio delle registrazioni telematiche della Polizia di Stato, come da TULPS.
- Art.8 si esprimono forti dubbi sulla validità, attendibilità e funzionalità di quanto previsto, come organi di controllo al comma 3 (gestori esterni di portali telematici, intermediari immobiliari ecc.).

Le osservazioni sopra riportate, relative all'art. 8, non sono accolte, in quanto l'attività degli intermediari non è finalizzata al controllo, bensì ad agevolare i contribuenti negli adempimenti; lo stesso dicasi per i gestori esterni di portali telematici.

- Art.9 comma 2 modificare il termine "trimestre" in "mese", come da modifica proposta all'art. 8.

La modifica non è accolta in quanto la previsione della scadenza trimestrale, anziché mensile, è funzionale alla semplificazione degli adempimenti di riscossione e

versamento del contributo da parte dei responsabili del pagamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto dei Diritti del contribuente di cui alla Legge n. 212/2000 che, al comma 3, stabilisce che l'Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

- Art. 11 comma 2 manca il riferimento legislativo.

L'osservazione non è accolta, in quanto il riferimento normativa, ovvero l'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è già richiamato nell'articolo 1 del Regolamento.

- Art.15 incrociare i controlli da parte del Funzionario Responsabile, quale soggetto accertatore, come da Regolamento Generale delle Entrate, che agisce solo in forma digitale, anche con i principali siti web specializzati nel settore, che gestiscono le prenotazioni e i pagamenti in forma completamente digitale.

L'osservazione non è accolta in quanto così come formulata non ha portata emendativa.

Atteso che

le Commissioni Capitoline Permanenti XII – Turismo, Moda, Eventi e Relazioni Internazionali – e I – Bilancio –, nelle rispettive sedute del 22 febbraio 2021 e del 23 marzo 2021, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visti:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96;
- l'art. 180, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l'art. 27 della Legge Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13;
- il Regolamento della Regione Lazio del 7 agosto 2015, n. 8 e successive modificazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010;
- il Regolamento Generale delle Entrate (Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 110 del 10 settembre 2020);
- la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 155 del 2 agosto 2019;
- il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

per i motivi di cui in narrativa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il nuovo Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma Capitale di cui all'allegato A1) facente parte integrante della presente deliberazione.

ROMA

ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA



RC/9202/25.3.2021

ROMA CAPITALE UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
25 MAR. 2021
RQI 4991

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA AVENTE PER OGGETTO "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO DI ROMA CAPITALE" (Dec. G.C. n. 13 del 5 febbraio 2021)

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di marzo l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, nominato con Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 27/03/2019, risulta così composto:

<u>Gianluca CALDARELLI</u>	Presidente
<u>Maria Antonietta REA</u>	Componente
<u>Giuseppe ALIVERNINI</u>	Componente

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Visto lo Statuto;

Visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il punto 7) della lettera b del primo comma il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima pareri, *"con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di.....proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali..."*;

Visto che l'Assemblea Capitolina con la Deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010, ha approvato il Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma Capitale, modificato, in ultimo, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 14 del 18 marzo 2016 e con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.32 del 30 marzo 2018;

ATTESO che il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha innovato le disposizioni normative alla base di tale Contributo di soggiorno;

VISTO in particolare l'art. 180 il quale prevede al comma 3 che " *All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter.Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita'*

ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

Rilevato quindi che risulta mutato il regime giuridico del gestore della struttura ricettiva che passa da soggetto che riscuoteva il contributo di soggiorno in nome e per conto degli enti locali (Agente Contabile) a responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Viste inoltre le previsioni dell'art. 1 comma 792 della legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo e di riscossione coattiva per le quali "gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;"

Visti i contenuti del nuovo REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO DI ROMA CAPITALE e considerato che lo stesso risulta redatto in conformità alle disposizioni normative in materia sopra richiamate;

Rilevato che l'art. 16 del regolamento nelle Disposizioni transitorie e finali disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo regime del responsabile d'imposta, prevedendo l'obbligo di resa del conto per il periodo 01/01-18/05/2020;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato sia dal Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche, Claudio Saccotelli, che dal Direttore della Direzione Turismo del Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro, Pasquale Pelusi, ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dalla Ragioniera Generale ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista l'attestazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento turismo, Formazione professionale e lavoro, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e J), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, in merito alla coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità;


Vista l'attestazione di avvenuta assistenza giuridico amministrativa resa dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Tuel D.Lgs. 267/2000.

esprime parere favorevole

Sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina (prot. n. RC/2192/2021 trasmessa con nota del Segretariato Generale prot. n. RC/7498 dell' 11.03.2021 acquisita in pari data con prot. n. RQ/4021) avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO DI ROMA CAPITALE" (Dec. G.C. n. 13 del 5 febbraio 2021).

L'ORGANO DI REVISIONE

Gianluca CALDARELLI



Maria Antonietta RBA



Giuseppe ALIVERNINI



REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO DI ROMA CAPITALE

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il Contributo di Soggiorno nel territorio di Roma Capitale, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010, ai sensi dell'art. 14, comma 16, lettera e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 2

Presupposto del contributo

1. Presupposto del contributo è il pernottamento nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico individuati dalla normativa regionale in materia di turismo, nonché negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, situati nel territorio di Roma Capitale.
2. Il contributo di soggiorno ha natura tributaria e, laddove non diversamente specificato, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate relative ai tributi e le altre norme statali e comunali vigenti in materia.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del contributo di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all'art. 2 e non risulta residente nel territorio di Roma Capitale.
2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di versare l'importo dovuto a titolo di contributo di soggiorno ai Responsabili del contributo di cui all'art. 4, comma 1.

Articolo 4

Responsabili del pagamento del contributo

1. Sono responsabili del pagamento del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. I soggetti di cui al comma 1, d'ora in poi denominati “Responsabili del contributo”, sono tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con le modalità e nei termini indicati.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
 - a) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - b) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all'art. 2 del presente Regolamento che insistono nell'enclave extraurbano di Roma Capitale denominato “frazione territoriale di Polline e Martignano”;

2. Sono, altresì, esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - b) i soggetti che necessitano di cure e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, nonché i genitori accompagnatori di minori di diciotto anni che necessitano di cure. Il paziente o l'accompagnatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione, resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., attestante le generalità del paziente e dell'accompagnatore o dei genitori, il luogo di prestazione o di cura e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti, previa dichiarazione resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., attestante le generalità del soggetto esente, il periodo di soggiorno e il numero dei componenti del gruppo;
 - d) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e nel Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
L'esenzione è subordinata alla presentazione al Responsabile del contributo di idonea documentazione, rilasciata dall'Organismo di appartenenza, attestante le condizioni prescritte, ovvero che il pernottamento è determinato dallo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, con indicazione del numero degli operatori e del periodo di soggiorno;
 - e) il personale delle strutture ricettive di cui all'art. 2, che ivi presta l'attività lavorativa;
 - f) coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l'assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso di eventi straordinari e imprevedibili;
 - g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale e

sanitario, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- h) i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario, previa dichiarazione resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., attestante le circostanze prescritte, il numero degli operatori e la durata del soggiorno.

Articolo 6

Misura del contributo

1. Il contributo di soggiorno è applicato per persona sulla base delle tariffe e del numero dei pernottamenti indicati nella Tabella allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Il contributo è applicato fino a un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell'anno solare e di cinque per le strutture ricettive all'aria aperta, solo in riferimento a persone che:
 - a) pernottano in città, anche in modo non continuativo, per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, per frequentare corsi di studio che siano attestati nelle caratteristiche e nella durata dalle rispettive Università o Enti di formazione, accreditati presso gli Enti territoriali;
 - b) pernottano in città per ragioni dovute al loro lavoro, dichiarate e documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii.
3. Qualora la normativa regionale o statale preveda nuove tipologie di ricettività e ospitalità, ulteriori rispetto a quelle previste nel presente Regolamento, il Contributo di soggiorno è applicato a tali nuove tipologie nella misura più bassa tra le tariffe vigenti, fino a diversa rimodulazione delle stesse.

Articolo 7

Obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza dei Responsabili del contributo

1. I Responsabili del contributo sono tenuti a:
 - a) informare gli ospiti, con modalità plurilingue, dell'applicazione del contributo di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni previste, anche attraverso pubblicazione online sui propri siti web;
 - b) esporre presso la struttura le informazioni relative al contributo di soggiorno applicato ed agli obblighi che il Regolamento dispone a carico degli ospiti;
 - c) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione, nei casi in cui queste siano previste dal presente Regolamento. Tale documentazione deve riportare i dati anagrafici del soggetto esente, quando specificatamente disposto, e la tipologia di esenzione o riduzione di riferimento in base a quanto previsto dagli artt. 5 e 6;
 - d) richiedere i dati dei soggetti passivi che rifiutano di pagare il contributo di soggiorno e acquisire una loro dichiarazione in tal senso, dandone comunicazione a Roma Capitale, anche in caso di rifiuto alla compilazione della predetta dichiarazione;

- e) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, nonché le dichiarazioni e le certificazioni presentate dal soggetto passivo per l'esenzione o riduzione dal contributo di soggiorno, al fine di rendere possibile i controlli da parte di Roma Capitale.

Articolo 8

Obblighi di comunicazione e dichiarazione dei Responsabili del contributo

1. I Responsabili del contributo devono presentare a Roma Capitale, anche in caso di assenza di ospiti nel periodo o nell'anno di riferimento:
 - a) apposita Comunicazione Trimestrale (da ora “Comunicazione”) entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare. Nella Comunicazione devono essere riportati il numero degli ospiti e dei pernottamenti registrati nel corso del trimestre precedente, anche con riferimento ai soggetti esenti ai sensi dell'art. 5, e gli importi da versare a Roma Capitale.
 - b) una Dichiarazione Annuale (d'ora in poi “Dichiarazione”) riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
2. La Comunicazione e la Dichiarazione di cui al comma 1 sono trasmesse a Roma Capitale esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche per il tramite di intermediari giuridici abilitati, quali Centri di Assistenza Fiscale o commercialisti.
3. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e le relative attività di controllo, Roma Capitale può stipulare apposite Convenzioni con i gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, con cui definire specifiche modalità operative, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 9

Obblighi di riscossione e versamento dei Responsabili del contributo

1. I Responsabili del contributo sono tenuti a richiedere il pagamento del contributo di soggiorno al soggetto passivo, provvedendo alla sua riscossione con rilascio di quietanza numerata e nominativa nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e fiscale.
2. Entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, i Responsabili del contributo provvedono al versamento a Roma Capitale degli importi del contributo di soggiorno relativi al trimestre solare di riferimento, inclusi anche quelli dovuti ma non corrisposti dall'ospite, con le seguenti modalità:
 - a) tramite le procedure informatiche indicate sul sito istituzionale di Roma Capitale;
 - b) mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In base al disposto del comma 166 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le somme versate sono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento del contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, Roma Capitale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i Responsabili del contributo ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai Responsabili del contributo questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ai competenti Enti, Organi e Uffici pubblici, dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi e i Responsabili del contributo, con esenzione di spese e diritti, anche stipulando Convenzioni e/o Protocolli di intesa;
 - d) avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del contributo introdotti dall'art. 13-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 11

Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso o parziale versamento del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo dovuto e non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione annuale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Ai fini della determinazione della misura delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020.
4. Sulle somme dovute per il contributo di soggiorno si applicano gli interessi nella misura fissata dal Regolamento Generale delle Entrate.
5. Per la violazione di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00

euro, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. e della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 16 gennaio 2020.

6. L'omesso o parziale versamento del contributo da parte del Responsabile del contributo, nonché la mancata presentazione della Dichiarazione alle prescritte scadenze, configurano presupposto per l'avvio del procedimento volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13, previa diffida ad adempiere ed assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante notificazione di atti di accertamento esecutivi, ai sensi dell'art. 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 13

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate.
3. Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in misura superiore al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuarsi alle prescritte e successive scadenze, indicando l'ammontare del credito nella Comunicazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a). Qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a 1.500,00 euro, la compensazione deve essere richiesta mediante presentazione di apposita istanza, da trasmettere almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento, per la preventiva autorizzazione da parte di Roma Capitale.
4. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a 10 euro.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 15 Funzionario Responsabile

1. Secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Generale delle Entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del contributo di soggiorno; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, rende esecutivi gli atti di riscossione coattiva e dispone i rimborsi.

Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data del 18 maggio 2020, i gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, come individuate dalla normativa Regionale:
 - a) mantengono la qualifica e gli obblighi di adempimento, quali agenti contabili di fatto;
 - b) sono tenuti alla resa del conto giudiziale, secondo le modalità indicate al comma 2 del presente articolo e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
2. Entro il 30 gennaio 2021 i gestori delle strutture ricettive devono trasmettere a Roma Capitale il conto giudiziale relativo al periodo dall'1 gennaio al 18 maggio 2020, redatto su apposito modello ministeriale (Modello 21 - Conto di gestione), approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Roma Capitale, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, invia il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti. La resa del conto giudiziale può essere effettuata mediante apposite procedure informatiche definite dall'Amministrazione.
3. Per gli omessi o parziali riversamenti del Contributo di soggiorno, relativi al periodo dall'1 gennaio 2011 al 18 maggio 2020, Roma Capitale procede:
 - a) al recupero del debito patrimoniale nei confronti dei gestori delle strutture inadempienti, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) alla segnalazione dei soggetti inadempienti alla giurisdizione adita della Corte dei Conti;
 - c) alla segnalazione per l'avvio del procedimento, da parte dell'Ufficio competente, volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 27 della Legge Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13, previa diffida ad adempiere ed assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione.
4. Sulle somme dovute e non riversate si applicano gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
5. È costituito un Tavolo tecnico composto da delegati di Roma Capitale e rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina, nonché di individuare le attività di promozione della città di Roma nelle quali investire una percentuale degli introiti ottenuti dal Contributo di soggiorno, prevista annualmente in misura non inferiore al

5 per cento, come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010 istitutiva del Contributo di soggiorno.

6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Tabella allegata al Regolamento sul Contributo di soggiorno
nella città di Roma Capitale

Misure del Contributo di soggiorno

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA (per persona)	NUMERO MASSIMO DI PERNOTTAMENTI (consecutivi nell'anno solare effettuati nella medesima struttura)
Albergo a 1 stella ed eventuale Dipendenza a 1 stella	Euro 3,00	10
Albergo a 2 stelle ed eventuale Dipendenza a 2 stelle	Euro 3,00	10
Albergo a 3 stelle ed eventuale Dipendenza a 3 stelle	Euro 4,00	10
Albergo a 4 stelle ed eventuale Dipendenza a 4 stelle	Euro 6,00	10
Albergo a 5 stelle o a maggiore classificazione ed eventuale Dipendenza a 5 stelle	Euro 7,00	10
Agriturismi	Euro 4,00	10
Residenze turistiche alberghiere	Euro 4,00	10
Guest house o Affittacamere	Euro 3,50	10
Hostel o Ostelli (art. 6 Regolamento Reg. Lazio n. 8/2015 e ss.mm.ii.)	Euro 3,50	10
Case e Appartamenti per vacanze	Euro 3,50	10
Case per ferie	Euro 3,50	10
Bed and Breakfast	Euro 3,50	10
Country house o Residenze di campagna	Euro 3,50	10
Rifugi montani	Euro 3,50	10
Rifugi escursionistici	Euro 3,50	10
Case del Camminatore	Euro 3,50	10
Alloggi per uso turistico (artt. 1, comma 2, lett. c) e 12-bis del Regolamento Reg. Lazio n. 8/2015 e ss.mm.ii.)	Euro 3,50	10
Immobili destinati alla locazione breve (art. 4, D.L. n. 50/2017, convertito, con L. n. 96/2017)	Euro 3,50	10
Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici e aree attrezzate per la sosta temporanea	Euro 2,00	5

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con sistema elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 22 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Chiossi, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Fumagalli, Guadagno, Guerrini, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 29.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 22 aprile 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 6 maggio 2021.

Li, 22 aprile 2021

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: A. Gherardi